



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FRAVEZZI, FORNARO, OLIVERO, PALERMO,  
PANIZZA e PUPPATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2013**

Modifica all’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di determinazione del valore delle cause di competenza del giudice di pace ai fini del pagamento del contributo unificato

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo l'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e provvedimenti ad essi relativi sono attualmente soggetti soltanto al contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

L'articolo 13 sopra richiamato prevede per l'iscrizione di un procedimento civile a ruolo il versamento di un diverso e progressivo importo del contributo unificato, a seconda dello scaglione di valore di appartenenza del processo.

L'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, prevede che il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

L'inciso sopra indicato «senza tener conto degli interessi» è stato opportunamente inserito, in deroga a quanto previsto dal codice di procedura civile a riguardo della determinazione del valore della causa, con decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, al fine di semplificare la determinazione del valore della causa e i conseguenti controlli di cancelleria diretti ad accertare la corrispondenza tra contributo uni-

ficato versato e scaglione di valore nel quale va ricompreso il processo.

Non è stata inserita, viceversa, la stessa locuzione nell'articolo 46 della citata legge n. 374 del 1991 con la conseguenza che, per la determinazione del valore della causa ai fini dell'esenzione prevista per i procedimenti di minor valore davanti al giudice di pace, pare ritenersi che occorra far riferimento alle norme del codice di procedura civile che, disciplinando la determinazione del valore della causa ai fini della competenza, prevedono si tenga conto anche degli interessi (in particolare l'articolo 10 del codice di procedura civile prevede che:

«Il valore della causa [c.p.c. 7, 8], ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra, loro, e gli interessi scaduti [c.c. 1282], le spese e i danni [c.c. 1223, 2043], anteriori alla proposizione si sommano col capitale.»).

Tuttavia non appare ragionevole, né coerente con il sistema, che proprio relativamente a quelle cause ed attività conciliative di minimo valore occorra procedere, in sede di iscrizione del processo, al calcolo degli interessi e alla loro somma con il capitale, per la verifica di un eventuale sfioramento della soglia di esenzione e ciò quando al fine dell'accertamento dell'esatto versamento del contributo unificato è stabilito che non si tenga conto degli interessi.

E soltanto per inciso si fa altresì presente, quale esempio di ulteriore complicazione dell'attività delle cancellerie, che mentre ai fini della competenza, dell'esenzione e del contributo unificato occorre far riferimento

al *petitum*, ai fini degli adempimenti per l'assolvimento dell'imposta di registro, che è imposta d'atto, le cancellerie devono prestare attenzione alla portata del *decisum*.

Si noti, inoltre, che l'incertezza interpretativa dell'articolo 46 in questione, nella parte relativa alle modalità di calcolo del valore delle cause, ha determinato prassi applicative difformi da parte delle cancellerie degli uffici del giudice di pace considerato che alcuni uffici tengono puntualmente conto degli interessi alle varie scadenze, altri ne tengono conto solo al momento della domanda, altri ancora non ne tengono conto per nulla.

Pertanto, affinché il sistema risulti coerente, nonché al fine di assicurare certezza interpretativa ed omogeneità applicativa e semplificare l'attività delle cancellerie degli uffici del giudice di pace con conseguenti positivi effetti anche sotto il profilo informatico e statistico, si ritiene opportuno precisare che non si tiene conto degli interessi nella determinazione del valore delle cause ai fini dell'esenzione modificando in tal senso la disposizione di cui all'articolo 46 della legge n. 374 del 1991.

È evidente che la somma degli interessi col valore capitale richiesto con l'atto di introduzione del processo potrebbe portare al superamento della soglia di esenzione (pari a euro 1033) e quindi, nell'eventualità, all'introito da parte dello Stato delle anticipa-

zioni forfettarie, dei possibili diritti di copia e dell'imposta di registro e che tale eventuale introito, con la modifica che si propone con il presente disegno di legge, verrebbe a mancare.

Tuttavia occorre altresì considerare, per contro, non solo che si tratta di cause di valore davvero minimo, ma che proprio le controversie minori sono quelle che coinvolgono per lo più i cittadini comuni o le piccole imprese su cui gravano oneri sproporzionati rispetto al modesto valore della pretesa azionata e per tale motivo sono indotti a rinunciare all'azione civile.

Di conseguenza l'interesse generale a rendere accessibile ed a costi non eccessivi la giustizia di pace per quanto riguarda le controversie minori deve prevalere su altre considerazioni.

Infine e con riferimento a quanto più sopra segnalato a riguardo delle interpretazioni e prassi applicative diversificate che rappresentano peraltro una criticità costante degli uffici giudiziari che contrasta pesantemente con il principio di parità di trattamento dei cittadini, si osserva che il problema può essere evitato in primo luogo con norme chiare e coerenti.

E la modifica legislativa proposta con il presente disegno di legge è connotata da tale finalità.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo la parola: «valore» sono inserite le seguenti: «, senza tener conto degli interessi,».